



Il Ministro dell'Ambiente

SCM/12679

VISTA la legge 6 dicembre 1991 n.394 che detta principi fondamentali per l'istituzione e la gestione delle aree protette e, in particolare, l'articolo 9 punto 8;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1995 recante l'istituzione dell'Ente Parco Nazionale del Gargano;

VISTA la deliberazione n.28 del 16.3.98 con la quale il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco ha approvato il testo dello Statuto;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente datata 8.6.1998 Prot.SCN/IIID/98/8665 con la quale sono comunicate all'Ente Parco Nazionale del Gargano le osservazioni al testo di Statuto proposto;

VISTA la nota del Ministero dell'Ambiente del 15.6.98 Prot.SCN/3D/98/9206, con la quale, al fine del raggiungimento dell'intesa in ordine alla definitiva adozione dello Statuto, è stata indetta la Conferenza dei Servizi di cui alla legge 7 agosto 1991, n.241, tra tutti gli Enti interessati;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 30 giugno 1998, Prot.10033 del 3 luglio 1998, in esito alla quale, con il concorso unanime di tutti gli Enti interessati partecipanti, sono state modificate nel senso espresso dal verbale stesso le norme dell'art.6 comma 8 e dell'art.1 comma 2 dello Statuto dell'Ente Parco;

VISTA peraltro la deliberazione n.61 del 26 giugno 1998 con la quale il Consiglio Direttivo conferma l'interesse di avvalersi delle doppie sedi nel territorio del Parco;

CONSIDERATO che il Presidente del Parco presente alla Conferenza dei Servizi ex legge 241/90 ha confermato l'esigenza di avvalersi delle due sedi di Foresta Umbra e Monte Sant'Angelo;

CONSIDERATO comunque che la Regione interessata concorda con l'Amministrazione Centrale nell'individuare la sede del Parco in Foresta Umbra;

RILEVATO che l'art.9 comma 8 della legge 394/91 prevede significativamente l'intesa Stato/Regione per la stesura dello statuto dell'Ente Parco;

CONSIDERATO che alla luce delle posizioni emerse nella Conferenza dei Servizi, la tesi della individuazione di Foresta Umbra quale sede del Parco Nazionale del Gargano, corrisponde secondo i principi della legge n.394/91, alla volontà espressa in sede di Conferenza dei Servizi e non impedisce all'Ente di deliberare l'indicazione di sedi amministrative alle condizioni di legge;


CONSIDERATA la necessità di procedere all'adozione dello Statuto del Parco Nazionale del Gargano;

DECRETA

Articolo Unico

E' adottato lo Statuto del Parco Nazionale del Gargano di cui alla deliberazione n.28 del 16.3.1998, con le modifiche esaminate nella Conferenza dei Servizi del 30 giugno 1998 di cui al verbale prot. 10033 del 3 luglio 1998, il cui testo definitivo allegato al presente decreto costituisce parte integrante.

Roma, li 13 AGO. 1998


IL MINISTRO

MINISTERO TESORO, BILANCIO
E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO
PRESSO IL MINISTERO AMBIENTE

VISTO

Addi, 11 SET. 1998

IL DIRETTORE




PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

LEGGE 394/91 ART. 9 COMMA 8 STATUTO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

TITOLO I Principi Generali

Articolo 1 - Natura Giuridica

- 1 L'Ente Parco Nazionale del Gargano, di seguito denominato "Ente Parco", ai sensi dell'art. 9 comma 1, della legge 6 dicembre 1991 n. 394, ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente.
- 2 L'Ente Parco ha sede legale in Foresta Umbra. Il Consiglio Direttivo ha facoltà di individuare uffici periferici nell'ambito del territorio dell'Ente Parco.
- 3 All'Ente Parco si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975 n. 70 ed è inserito sulla tabella IV allegata alla medesima legge.

Articolo 2 - Competenza Territoriale

- 1 L'Ente Parco esercita le competenze previste dalla legge e dagli atti attuativi, sul territorio del Parco Nazionale del Gargano, delimitato dalla perimetrazione riportata nella cartografia ufficiale, depositata in originale presso il Ministero dell'Ambiente ed in copia conforme presso la Regione Puglia e la sede dell'Ente Parco, ed allegata al D.P.R.5 giugno 1995 istitutivo dell'Ente Parco, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 4 agosto 1995 Serie Generale.
- 2 Eventuali modificazioni introdotte alla perimetrazione del Parco con decreto del Presidente della Repubblica comportano l'immediato adeguamento alla nuova perimetrazione della competenza territoriale dell'Ente Parco.

Articolo 3 - Finalità

- 1 L'Ente Parco persegue la finalità di tutela ambientale e di promozione economico-sociale delle popolazioni locali valorizzando e conservando le specifiche caratteristiche ambientali del Gargano e, comunque, dei territori rientranti nel perimetro del Parco.
- 2 L'attività di tutela e valorizzazione, esercitata in modo coordinato di intesa con gli Enti Locali, la Regione Puglia e lo Stato, persegue la finalità dell'art. 1 comma 3 della L. 394/91.
- 3 Al fine di garantire lo sviluppo economico-sociale della popolazione del Parco, l'Ente promuove la sperimentazione di metodi di gestione del territorio, idonei a realizzare una integrazione sostenibile tra uomo ed ambiente naturale e tali da preservare il patrimonio naturale alle generazioni future. A tal fine l'Ente promuove anche nuove attività produttive compatibili in settori innovativi, e salvaguarda i valori culturali tradizionali pre-

senti nelle attività agro-silvo pastorali, nella pesca e nell'artigianato anche attraverso specifici interventi di incentivazione.

- 4 Per il raggiungimento di tali obiettivi l'Ente predispone il piano del Parco, il regolamento ed il piano pluriennale economico-sociale previsti agli artt. 11, 12 e 14 della L. 394/91 ed attiva le procedure per la definizione di intese ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. 24/07197 n. 616 e dall'art. 27 della L. 08/06/90 n. 142 anche al fine della piena applicazione delle misure di incentivazione previste dall'art. 7 della L. 394/91.

Articolo 4 - Nome e simbolo del Parco

- 1 L'Ente Parco, in tutti i suoi atti, si identifica con il nome del Parco Nazionale del Gargano e con il simbolo che sarà approvato dal Consiglio Direttivo.
- 2 Il Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio simbolo secondo quanto previsto dall'art. 16 della legge 394/91, escluso l'uso che della denominazione del simbolo potrà essere fatto dal Ministero dell'Ambiente, nell'esercizio delle potestà che gli appartengono.
- 3 Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 394/91, l'Ente Parco può concedere, a mezzo di specifiche convenzioni, l'uso del proprio nome e del proprio simbolo a servizi e prodotti locali che presentino requisiti di qualità e che soddisfino gli scopi istitutivi del Parco.

TITOLO II - ORGANI DELL'ENTE PARCO

Articolo 5 - Organi

- 1 Sono Organi dell'Ente Parco Nazionale del Gargano:
 - a) Il Presidente;
 - b) Il Consiglio Direttivo;
 - c) la Giunta Esecutiva;
 - d) Il Collegio dei Revisori dei Conti;
 - e) La Comunità del Parco
- 2 Gli Organi dell'Ente Parco durano in carica cinque anni salvo quanto previsto dall'art. 23 del presente statuto ed i membri possono essere confermati una sola volta.

Articolo 6 - Presidente

- 1 Il Presidente è nominato con decreto del Ministro dell'Ambiente d'intesa con il Presidente della Regione Puglia e dura in carica cinque anni e può essere riconfermato una sola volta.
- 2 Il Presidente ha legale rappresentanza dell'Ente Parco, ne coordina l'attività, esplica le funzioni che gli sono delegate dal Consiglio Direttivo o dalla Giunta Esecutiva, ed adotta i provvedimenti urgenti ed indifferibili sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo nella seduta successiva.
- 3 Il Presidente presiede il Consiglio Direttivo e la Giunta Esecutiva coordinandone l'attività ed emana gli atti a lui espressamente demandati dalle leggi, dai regolamenti e dal presente Statuto.

- 4 In qualità di legale rappresentante dell'Ente Parco il Presidente sta in giudizio nei procedimenti giurisdizionali di qualsiasi natura e tipo (civili, amministrativi e penali) e promuove le azioni e i provvedimenti più opportuni e necessari per la tutela degli interessi del Parco.
- 5 Il Presidente sulla base dell'istruttoria tecnica degli uffici dell'Ente rilascia il nulla osta di cui all'art. 13 della legge 394 del 6 dicembre 1991. Qualora venga esercitata un'attività in difformità dal Piano per il Parco, dal regolamento e dal nulla osta, dispone la sospensione dell'attività medesima ed ordina in ogni caso la riduzione in pristino a spese del trasgressore con la responsabilità solidale del committente, del titolare dell'impresa e del direttore dei lavori in caso di costruzione o di trasformazione di opere.
- 6 In caso di non ottemperanza all'ordine di riduzione in pristino entro i termini stabiliti, il Presidente provvede all'esecuzione in danno degli obbligati secondo le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 27 della legge n. 47 del 28 febbraio 1985, in quanto compatibili, e recuperando le relative spese mediante ingiunzione emessa ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con R.D. n. 639 del 14 aprile 1910.
- 7 Il Presidente impartisce al Direttore le direttive generali per l'azione amministrativa e la gestione. In particolare con cadenza annuale, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione e di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva:
 - a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare;
 - b) assegna al Direttore, in tutto o in parte, le risorse finanziarie iscritte al bilancio dell'Ente, per il perseguimento degli obiettivi fissati e programmati.
- 8 Il Presidente verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite, rendendone partecipe il Ministero dell'Ambiente.
- 9 Il Presidente tiene altresì informata la Regione delle attività dell'Ente.

Articolo 7 - Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente e da Dodici componenti, nominati con decreto del Ministro dell'Ambiente secondo le modalità previste dall'articolo 9, comma 4, della legge n. 394/91; dura in carica cinque anni rinnovabili, per ciascun componente, una sola volta.
- 2 In caso di dimissioni o comunque di vacanza del posto, il componente che viene nominato in sostituzione dura in carica per il periodo di nomina del componente sostituito.
- 3 Le dimissioni del Consigliere devono essere presentate in forma scritta al Presidente ed hanno efficacia dal momento nel quale il Presidente le comunica al Consiglio Direttivo nella sua prima riunione e questo ne prende atto. Le dimissioni non possono essere comunque ritirate dopo, la presa d'atto del Consiglio Direttivo.
- 4 Qualora il Presidente non provvede alla comunicazione di cui al comma precedente, il dimissionario può richiedere al Ministro dell'Ambiente di prendere atto delle sue dimissioni.

Articolo 8 - Prima Adunanza del Consiglio Direttivo

- 1 Ai sensi dell'articolo 9, comma 7 della legge n. 394/91, il Consiglio Direttivo è legittimamente insediato quando sia nominata la maggioranza dei suoi componenti.
- 2 Nella prima adunanza, il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice

Presidente ed eventualmente una Giunta Esecutiva.

- 3 Per la validità della prima adunanza e delle deliberazioni in essa adottate il numero dei Consiglieri presenti non può essere inferiore a sette.

Articolo 9 - Convocazione del Consiglio Direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo è convocato:
 - a) dal Presidente;
 - b) su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri in carica;
 - c) per deliberazione della Giunta Esecutiva.
- 2 Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente almeno tre volte all'anno, ed in seduta straordinaria ogni volta che la sua convocazione sia disposta ai sensi delle lettere b) e c) del comma precedente.
- 3 Nei casi in cui alle lettere b) e c) del comma precedente l'adunanza deve essere tenuta entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta al Presidente la richiesta o la deliberazione adottata dalla Giunta Esecutiva. Trascorso il predetto termine senza che la riunione abbia avuto luogo, il Consiglio Direttivo può essere convocato, con il dovuto preavviso, e con il medesimo ordine del giorno, dal più anziano di età tra i presentatori o tra i componenti la Giunta Esecutiva.
- 4 L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo, contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare deve essere pubblicato all'albo Pretorio dell'Ente Parco e consegnato ai componenti il Consiglio Direttivo nei seguenti termini:
 - a) almeno 8 giorni prima di quello stabilito per l'adunanza;
 - b) almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza per i casi di motivata urgenza e per gli oggetti da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno.
- 5 L'avviso di convocazione deve essere trasmesso ai componenti la Comunità del Parco.
- 6 L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, oppure deve essere trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax.
- 7 Il Consiglio Direttivo si riunisce, di norma, presso le sedi dell'Ente Parco.

Articolo 10 - Numero legale per la validità delle sedute del Consiglio

1. Per la validità delle sedute del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica;
- 2 in caso di assenza o impedimento del Presidente presiede il Vice-Presidente; in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente il Consiglio Direttivo è presieduto dal Consigliere più anziano di età presente;
- 3 Non concorrono a determinare la validità dell'adunanza i Consiglieri che si allontanano dall'aula.
- 4 Alle sedute del Consiglio Direttivo partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto.

Articolo 11 - Numero legale per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo delibera, con votazione palese, con esclusione dei casi di votazione segreta previsti dalla legge o dal presente statuto, a maggioranza dei presenti, fatto salvo il caso in cui sia richiesta una maggioranza qualificata. In caso di parità prevale il

- voto del Presidente, tranne che per le votazioni segrete. Nel caso di non accoglimento di una deliberazione la stessa non può essere ripresentata nella stessa seduta.
- 2 Nei casi di urgenza le dichiarazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con voto espresso in modo palese dalla maggioranza dei presenti.
 - 3 Per la revisione totale o parziale dello Statuto è richiesta, sia per la validità della seduta che per la validità della deliberazione, la maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e la deliberazione è approvata qualora ottenga per due volte il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri in carica.
 - 4 I Consiglieri non possono partecipare alle deliberazioni riguardanti liti e contabilità loro proprie verso l'Ente Parco e verso eventuali organismi del medesimo amministrati o soggetti alla sua amministrazione o vigilanza, come pure quando si tratta di interesse proprio o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado ovvero si tratta di conferire impieghi o incarichi ai medesimi.
 - 5 I divieti di cui al comma precedente comportano anche l'obbligo di allontanarsi dalla sede dell'adunanza durante la trattazione di detti affari.

Articolo 12 - Funzioni del consiglio direttivo

- 1 Il Consiglio Direttivo determina l'indirizzo programmatico e definisce gli obiettivi da perseguire nonché verifica, attraverso il Presidente la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite; inoltre delinea l'attività complessiva dell'Ente improntandola ai principi di buon andamento, imparzialità e legalità di cui all'art. 97 del dettato costituzionale, oltreché ai criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità secondo le modalità previste dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti.
- 2 Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno un Vice-Presidente e una Giunta esecutiva formata da cinque componenti, compresi il Presidente ed il Vice-Presidente. L'elezione del Vice-Presidente e della Giunta esecutiva avvengono a maggioranza dei Consiglieri assegnati fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 18.
- 3 La competenza del Consiglio Direttivo è relativa ai seguenti atti fondamentali: Il Consiglio Direttivo:
 - a) elabora lo statuto dell'Ente Parco e delibera ogni sua revisione;
 - b) elegge, con le modalità previste dallo statuto, il Vice-Presidente e la Giunta esecutiva;
 - c) delibera l'attività generale di indirizzo e programmazione;
 - d) delibera i bilanci annuali, le loro variazioni ed assestamenti ed il conto consuntivo;
 - e) delibera la proposta di dotazione organica e ogni sua revisione;
 - f) delibera i regolamenti interni per il raggiungimento delle finalità dell'Ente Parco;
 - g) adotta il regolamento del Parco previsto dall'art. 11 della legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - h) predisporre il Piano per il Parco di cui all'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394;
 - i) esprime parere vincolante sul piano triennale economico e sociale di cui all'art. 14 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, elaborato dalla Comunità del Parco;
 - l) interviene, qualora lo ritenga opportuno o necessario, nei giudizi riguardanti fatti dolosi o colposi che possono compromettere l'integrità del patrimonio naturale del Parco e propone azioni di tutela in sede di giurisdizione amministrativa per l'annulla-

mento di atti illegittimi lesivi delle finalità istitutive del Parco;

m) ratifica, nella prima seduta, le deliberazioni di competenza del Consiglio Direttivo assunte in via d'urgenza dal Presidente.

n) assume ogni altro provvedimento ad esso demandato dalla legge, dai regolamenti ovvero sottoposto alla sua attenzione dalla Giunta Esecutiva o dal Presidente.

Articolo 13 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni del Consiglio Direttivo

- 1 Il verbale della riunione del Consiglio Direttivo è sottoscritto dal Presidente o, in sua assenza da chi presiede l'adunanza, e dall'incaricato alla verbalizzazione.
- 2 Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Consiglieri, le loro dichiarazioni di voto.
- 3 Il controllo degli atti avviene nei limiti, nei modi e nei termini stabiliti dagli articoli 29 e 30 della legge n. 70 del 20/03/1975, e delle prescrizioni normative che regolano la materia. Le deliberazioni sono pubblicate all'albo pretorio dell'Ente Parco entro i venti giorni dalla loro adozione per quindici giorni consecutivi e fatti salvi i termini di cui all'articolo 29 sopra richiamato e la facoltà di dichiararle immediatamente eseguibili, divengono esecutive il sedicesimo giorno dalla pubblicazione.
- 4 Le delibere sono conservate presso gli uffici dell'Ente Parco unitamente agli estremi d'esecutività ed agli eventuali atti di annullamento da parte degli organi di controllo.

Articolo 14 - Pubblicità delle sedute

- 1 Le sedute del Consiglio Direttivo sono pubbliche.
- 2 Le sedute del Consiglio Direttivo sono segrete nei seguenti casi:
 - a) qualora il Consiglio Direttivo lo stabilisca con deliberazione motivata;
 - b) qualora si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e giudizi sulle qualità morali, sulle condizioni economiche, sulla condotta pubblica e privata, sulle capacità e sulle qualità personali.

Articolo 15 - Vice-Presidente

- 1 Il Vice Presidente del Parco è eletto dal Consiglio Direttivo nel corso della prima adunanza tra i suoi membri a maggioranza assoluta ed a votazione segreta.
- 2 Nel caso in cui non sia raggiunta la maggioranza prevista la votazione si ripete, con le stesse modalità, per altre due volte in sedute distinte.
- 3 Qualora non si raggiunga il numero dei voti previsti per tre volte, nella successiva seduta è eletto Vice-Presidente il candidato che abbia riportato il maggior numero dei voti.
- 4 Il Vice-Presidente fa parte di diritto della Giunta Esecutiva e sostituisce il Presidente in ogni caso di assenza o impedimento.

Articolo 16 - Giunta Esecutiva composizione e competenze

- 1 La Giunta esecutiva è così composta:
 - a) il Presidente dell'Ente Parco, che la presiede;

- b) il Vice Presidente dell'Ente Parco, che ne fa parte di diritto;
 - c) tre membri eletti dal Consiglio Direttivo scelti tra i Consiglieri in carica.
- 2 Alle sedute della Giunta Esecutiva partecipa il Direttore del Parco senza diritto di voto. Alla Giunta Esecutiva compete:
- a) la formulazione di proposte di atti di competenza del Consiglio Direttivo;
 - b) la cura dell'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
 - c) l'adozione di tutti quegli atti che non siano riservati dalla legge o dallo Statuto al Consiglio Direttivo e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge o dallo Statuto, del Direttore del Parco;
- 3 Di ciascuna deliberazione della giunta esecutiva è data comunicazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 17 - Elezione della Giunta Esecutiva

- 1 La Giunta Esecutiva è eletta dal Consiglio Direttivo in seduta pubblica ed a votazione segreta nel corso della prima adunanza, dopo l'elezione del Vice Presidente. L'Elezione della Giunta Esecutiva avviene a scrutinio segreto.
- 2 Per l'elezione della Giunta Esecutiva i componenti il Consiglio Direttivo potranno esprimere due preferenze. Risulteranno eletti i componenti il Consiglio Direttivo che abbiano riportato il maggior numero di preferenze..
- 3 I membri della Giunta Esecutiva, fatta eccezione per il Presidente, possono essere oggetto di sfiducia attraverso apposita mozione votata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo. In caso di sfiducia il Consiglio Direttivo provvede all'elezione dei nuovi Componenti la Giunta Esecutiva con le modalità previste dal presente articolo in una successiva seduta da tenersi entro dieci giorni.

Articolo 18 - Convocazione della Giunta Esecutiva

- 1 La Giunta Esecutiva è convocata dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario ovvero entro dieci giorni qualora ne facciano richiesta almeno tre componenti. La convocazione è disposta mediante avviso contenente l'ordine del giorno che deve pervenire ai membri della Giunta almeno tre giorni prima della riunione, salvo i casi di motivata urgenza per i quali i termini sono ridotti a ventiquattro ore.
- 2 Le interrogazioni all'ordine del giorno sono ammesse con preavviso di almeno ventiquattrore prima dell'ora stabilita per la riunione.
- 3 L'avviso di convocazione deve essere notificato a mano, trasmesso per lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure a mezzo telegramma, oppure a mezzo telefax.
- 4 In caso di assenza o di impedimento del Presidente e per motivi di urgenza la Giunta Esecutiva è convocata; con le medesime modalità previste al presente articolo, dal Vice-Presidente.

Articolo 19 - Numero legale per la validità delle sedute e delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

- 1 Per la validità delle sedute della Giunta Esecutiva è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica.

- 2 In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vice-Presidente: in caso di contestuale assenza o di impedimento del Presidente e del Vice Presidente la Giunta Esecutiva è presieduta dal Membro più anziano di età presente.
- 3 La Giunta Esecutiva delibera, a maggioranza dei presenti, con votazione palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
- 4 I componenti la Giunta Esecutiva che escono dalla sala prima della votazione non vengono computati per determinare la maggioranza dei voti.
- 5 Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
- 6 Il voto contrario del Consiglio Direttivo su una proposta della Giunta Esecutiva non comporta né la decadenza, né le dimissioni della stessa.

Articolo 20 - Verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva

- 1 Alla verbalizzazione, pubblicazione e controllo delle deliberazioni della Giunta Esecutiva, si provvede con le modalità di cui al precedente art. 13

Articolo 21 - Cessazione dei singoli componenti della Giunta Esecutiva

- 1 Fatta eccezione per il Presidente, in caso di cessazione delle funzioni di componente la Giunta Esecutiva per dimissioni, revoca o altra causa il Consiglio Direttivo provvede alle nuove nomine con le modalità di cui agli artt. 16 e 17.
- 2 Le dimissioni del Presidente e/o di oltre la metà dei componenti la Giunta Esecutiva comportano la decadenza della Giunta stessa con effetto dalla data di elezione ed insediamento della nuova Giunta Esecutiva.
- 3 In caso di vacatio funzionale le funzioni della Giunta Esecutiva sono assunte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 22 - Collegio dei Revisori dei Conti

- 1 Il Collegio dei Revisori dei Conti, nominato con le modalità previste dall'art. 9 comma 10 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394, esercita il riscontro amministrativo contabile secondo le prescrizioni normative che vigono in materia per gli Enti Pubblici non Economici.

Articolo 23 - Comunità del Parco

- 1 La Comunità del Parco è costituita dai Sindaci dei Comuni il cui territorio ricade in tutto o in parte in quello del Parco, dal Presidente della Regione Puglia, dal Presidente della Provincia di Foggia e dal Presidente della Comunità Montana del Gargano.
- 2 La Comunità del Parco è organo consultivo e propositivo dell'Ente Parco Nazionale del Gargano. I documenti della Comunità del Parco sono acquisiti e conservati presso la sede dell'Ente Parco.
- 3 La Comunità del Parco elegge al suo interno un Presidente ed un Vice-Presidente e si riunisce almeno due volte all'anno su convocazione del suo Presidente.

4 La Comunità del Parco può riunirsi altresì su richiesta del Presidente dell'Ente Parco o di almeno un terzo dei suoi componenti. La riunione deve tenersi entro venti giorni dalla richiesta.

Articolo 24

1 La Comunità del Parco svolge i seguenti compiti:

- a) designa cinque rappresentanti per la formazione del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco. La designazione dei rappresentanti della Comunità del parco avviene a maggioranza dei votanti e ciascun elettore non può votare più di tre nominativi;
 - b) delibera, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo dell'Ente Parco, il Piano pluriennale economico e sociale, che sottopone all'approvazione della Regione Puglia e vigila sulla sua attuazione;
 - c) esprime parere obbligatorio sul bilancio e sul conto consuntivo dell'Ente Parco;
 - d) esprime parere obbligatorio in merito al regolamento del Parco;
 - e) esprime parere obbligatorio in merito al piano del Parco;
 - f) esprime il proprio parere su altre questioni a richiesta di almeno un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo;
 - g) adotta il proprio regolamento di organizzazione.
- 2 I pareri della Comunità del Parco acquisiti presso la medesima, sono espressi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 16 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 25 - indennità e gettoni di presenza

- 1 Al Presidente dell'Ente, al Vice Presidente dell'Ente, ai membri della Giunta Esecutiva, ai componenti il Consiglio Direttivo ed ai componenti il Collegio dei Revisori dei Conti spettano, oltre ai rimborsi spese previsti dalla legge per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, le indennità di carica ed i gettoni di presenza per ogni seduta cui partecipano stabiliti con decreto del Ministero dell'Ambiente.
- 2 Ai componenti la Comunità del Parco spetta un gettone di presenza per ogni seduta alla quale partecipano nella misura stabilita con decreto del Ministero dell'Ambiente.
- 3 Ai componenti dell'apposito comitato previsto dal comma 3 dell'art. 13 della legge 6 dicembre 1991 n. 394 sarà corrisposto un compenso secondo quanto disciplinato dal Regolamento del Parco.

TITOLO III ORDINAMENTO DEL PERSONALE

Articolo 26 - Direttore

- 1 Il Direttore del Parco è nominato con le modalità di cui art. 9, comma 11, della legge 6 dicembre 1991, n. 394.
- 2 Nell'ambito delle funzioni generali previste dalla legge per i dirigenti della pubblica amministrazione, il Direttore svolge, in particolare, i seguenti compiti:
 - a) formula al Presidente le proposte per la definizione degli obiettivi e dei programmi da attuare;

- b) esercita le funzioni di direzione previste dal D.lgs n. 29 del 1993 e successive modificazioni ed integrazioni;
- c) adotta gli atti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria per la realizzazione dei programmi dell'Ente compresi gli atti aventi rilevanza esterna;
- d) adotta gli atti di gestione del personale, e cura le relazioni sindacali interne;
- e) esercita autonomamente i poteri di spesa connessi alle funzioni proprie;
- f) svolge le funzioni di segretario del Consiglio Direttivo e della Giunta Esecutiva, e ne sottoscrive, con il Presidente i verbali e gli atti deliberativi;
- g) esprime il parere di regolarità tecnica e contabile degli atti.

Articolo 27 - Personale

- 1 Il personale dell'Ente Parco è quello previsto dalla dotazione organica regolarmente approvata, ed assegnato agli uffici o servizi competenti per settori omogenei a cui sono preposti funzionari che rispondono direttamente al Direttore: in tale ambito le funzioni di vice-direzione sono affidate al funzionario di grado più elevato.
- 2 L'attribuzione temporanea di mansioni superiori al personale di cui al primo periodo del precedente comma 1, rimane disciplinata dalle disposizioni degli art. 56 e 57 del D. L.vo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni e integrazioni.
- 3 In caso di assenza o impedimento del Direttore del Parco, il funzionario cui sono affidate le funzioni di vice direzione può essere adibito, previa determinazione del Presidente, a svolgere compiti specifici, non prevalenti, della qualifica di Direttore del Parco, senza che ciò comporti variazione alcuna del trattamento economico.
- 4 La sorveglianza sul territorio del Parco è esercitata dal Coordinamento Territoriale per l'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato posto alle dipendenze funzionali del Direttore dell'Ente Parco;
- 5 Il Presidente su proposta del Direttore, conferisce ai dipendenti dell'Ente Parco in possesso dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 138 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, compiti di sorveglianza, previa accettazione di questi ultimi, in aggiunta o in concomitanza agli ordinari obblighi di servizio. Nell'espletamento di detti poteri i dipendenti assumono la qualifica di guardie giurate.
- 6 Per il Conseguimento delle finalità istitutive del Parco è consentito, a seguito di conformi deliberazioni del Consiglio Direttivo, l'impiego di personale tecnico e di manodopera ai sensi dei contratti collettivi di lavoro vigenti per il settore agricolo-forestale e nel rispetto della normativa vigente. Alle relative procedure l'Ente Parco provvede successivamente all'approvazione del bilancio di previsione ove sia iscritto il connesso stanziamento.

Articolo 28 - Corsi di formazione professionale

- 1 L'Ente Parco partecipa al miglioramento della professionalità dei propri dipendenti organizzando corsi di formazione ovvero garantendo la partecipazione del personale a corsi di formazione professionale organizzati da strutture specializzate.
- 2 L'Ente Parco può organizzare altresì, anche d'intesa con altre Amministrazioni Pubbliche o Istituzioni Private corsi di formazione ai termini dei quali rilascia il titolo ufficiale ed esclusivo di Guida Parco.

Articolo 29 - Azioni di tutela

- 1 L'Ente Parco, per la sola ed esclusiva tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale agli amministratori, al direttore e ai dipendenti mediante la stipula di una polizza assicurativa che copra la responsabilità civile dei medesimi, purché non vi sia conflitto di interessi con l'Ente.

Articolo 30 - Regolamento del Parco

- 1 Il Consiglio Direttivo adotta il regolamento del Parco, previsto dall'art. 11 della Legge 6 dicembre 1991, numero 394, che deve disciplinare l'esercizio delle attività consentite entro il territorio del Parco in armonia con il Piano per il Parco: il Regolamento del Parco è approvato dal Ministero dell'Ambiente d'intesa con la Regione Puglia, sentita la Consulta, e previo parere degli Enti Locali interessati e da esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta.
- 2 Il Regolamento del Parco acquista efficacia novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro tale termine i Comuni interessati sono tenuti ad adeguarsi ai contenuti ed alle previsioni del regolamento. Decorso il termine di novanta giorni le disposizioni del regolamento del Parco prevalgono comunque su quelle del Comune, che è tenuto alla loro applicazione.
- 3 Le modificazioni al regolamento del Parco sono introdotte con la medesima procedura prevista per la sua approvazione ed esplicano gli effetti conseguenti nei termini di cui al precedente comma 2.

Articolo 31 - Piano per il Parco

- 1 Il Consiglio Direttivo dell'Ente Parco predispone il Piano per il Parco di cui all'art. 12 della Legge 6 dicembre 1991, n. 394 che viene inviato alla Regione Puglia per essere adottato sentiti gli Enti Locali interessati.
- 2 Il Piano adottato è depositato per quaranta giorni presso le sedi dell'Ente Parco, dei Comuni, della Comunità Montana del Gargano, della Comunità del Parco, della Provincia e della Regione Puglia: in tali sedi chiunque può prenderne visione e chiederne copia.
- 3 Di tale disposizione è data notizia sul B.U.R. Puglia e su due quotidiani di rilievo nazionale e locale.
- 4 Entro i successivi trenta giorni chiunque può presentare osservazioni scritte sulle quali l'Ente parco esprime entro trenta giorni, con deliberazione di Consiglio Direttivo, il proprio parere.
- 5 Entro novanta giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio Direttivo di cui al comma 3, la Regione Puglia si pronuncia in merito ed approva il Piano per il Parco previa le intese di cui al comma 4 dell'Art. 12, della legge n. 394/91.
- 6 In caso di mancata approvazione del Piano per il Parco si applicano i poteri sostitutivi di cui all'art. 12 della Legge 394/91.
- 7 Il Piano per il Parco ha effetto di dichiarazione di pubblico generale interesse e di urgenza e di indifferibilità per gli interventi in esso previsti e sostituisce ad ogni livello i piani paesaggistici, i piani territoriali o urbanistici e ogni altro strumento di pianificazione.
- 8 Il Piano per il Parco è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Puglia ed è

- immediatamente vincolante nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche e dei Privati.
- 9 Il Piano per il Parco è modificato con le stesse procedure necessarie alla sua approvazione ed è aggiornato con identiche modalità almeno ogni dieci anni.

Articolo 32 - Nulla osta

- 1 Il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad interventi impianti ed opere all'interno del Parco è disciplinato dall'art. 13 della Legge n. 394/91.

Articolo 33 - Piano Pluriennale Economico e Sociale

- 1 La Comunità del Parco elabora, previo parere vincolante del Consiglio Direttivo, il Piano Pluriennale Economico e Sociale per la promozione delle attività compatibili, individuando i soggetti chiamati alla realizzazione degli interventi previsti eventualmente anche attraverso accordi di programma.
- 2 Il Piano Pluriennale Economico e Sociale è adottato dalla Regione Puglia ed approvato nei modi e con le forme di cui all'art. 14, comma 2 della Legge n. 394/91.
- 3 I contenuti del Piano si estendono in particolare a quanto previsto dall'art. 14, comma 3, della Legge n. 394/91.
- 4 In caso di contrasto tra Comunità del Parco, Consiglio Direttivo del Parco e Regione Puglia, la questione del Piano pluriennale Economico e Sociale è rimessa ad una conferenza presieduta dal Ministro dell'Ambiente il quale, perdurando i contrasti, rimette la decisione definitiva al Consiglio dei Ministri.
- 5 Il Piano così come approvato è modificato con la stessa procedura necessaria alla sua approvazione ed è aggiornato con identica modalità almeno ogni dieci anni.

Articolo 34 - Acquisti, espropriazioni ed indennizzi

- 1 L'Ente Parco può acquisire immobili inclusi nel perimetro del Parco anche mediante espropriazione o esercizio del diritto di prelazione, secondo le norme generali vigenti ;
- 2 L'Ente Parco può prendere in locazione immobili secondo le norme generali vigenti;
- 3 L'Ente Parco provvede ad indennizzare, previa valutazione tecnica, i danni provocati dalla fauna selvatica: l'Ente provvede altresì all'indennizzo degli eventuali danni alle attività agro-silvi-pastorali derivanti dai vincoli imposti all'interno del territorio del Parco sulla base dei principi equitativi e nel rispetto delle disposizioni di attuazione emanate in materia dal Ministro dell'Ambiente in applicazione al disposto di cui all'art. 15, comma 2, della Legge n.394/91.
- 4 Il regolamento di cui all'art. 30 stabilisce le modalità per la liquidazione e la corresponsione degli indennizzi che debbono comunque essere corrisposti entro novanta giorni dal verificarsi del danno ovvero dalla data della notizia del nocumento.

Articolo 35 - Entrate dell'Ente Parco

- 1 Costituiscono entrate dell'Ente Parco:
- a) i contributi ordinari e straordinari dello Stato;
 - b) i contributi delle Regioni e degli Enti territorialmente interessati al territorio del Parco;

- c) i contributi di altri Enti Pubblici;
- d) i contributi ed i finanziamenti destinati a specifici progetti;
- e) i lasciti, le donazioni e le organizzazioni liberali in denaro di cui all'art. 3 della Legge 2 agosto 1982, n. 512, e successive modificazioni ed integrazioni;
- f) gli eventuali redditi patrimoniali;
- g) i canoni delle concessioni previste dalla legge i proventi dei diritti d'ingresso e di privata e le altre entrate derivanti dai servizi resi e quelle derivanti dall'art. 4 del presente statuto;
- h) i proventi delle attività commerciali e promozionali;
- i) i proventi delle sanzioni derivanti da inosservanza delle norme regolamentari;
- l) ogni altro provento acquisito in relazione all'attività dell'Ente Parco.

Articolo 36 - Accordi di programma

- 1 Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di altri programmi di interventi che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata dell'Ente Parco e di altri soggetti pubblici o a prevalente partecipazione pubblica, il Presidente dell'Ente Parco, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Parco in relazione all'opera, agli interventi od ai programmi di intervento, partecipa ad accordi di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.
- 2 Per il conseguimento degli scopi di cui al comma 1 il Presidente può partecipare a conferenze tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
- 3 L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime dei rappresentanti legali delle amministrazioni interessate, è sottoscritto dal Presidente, tenuto conto degli atti di indirizzo generale assunti dall'Ente;
- 4 Ove l'accordo di programma comporti una variazione agli strumenti urbanistici vigenti, è necessario che vengano seguite le procedure di legge, a seguito della convocazione di tutti i soggetti interessati.

Articolo 37 - Aree Contigue

- 1 Per il conseguimento di cui all'art. 32 della legge 394/91 l'Ente Parco può predisporre documentazione, analisi e atti preliminari all'intesa.
- 2 L'Ente Parco partecipa con la Regione e gli enti interessati all'adozione di idonei piani e programmi relativi alle aree contigue di cui al comma 1

TITOLO V PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 38 - Caratteristiche della Partecipazione

- 1 L'Ente Parco valorizza le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato e promuove la partecipazione dei Cittadini alla formazione delle decisioni dell'Amministrazione dell'Ente Parco.
- 2 Le modalità di convocazione, di ordinamento e di funzionamento degli istituti della par-

tecipazione previsti nel presente titolo V sono stabilite con regolamento approvato dal Consiglio Direttivo; tale regolamento deve assicurare il pieno rispetto dei principi di partecipazione.

Articolo 39 - Consultazione

- 1 L'Ente Parco promuove e favorisce forme di consultazione, finalizzate alla tutela di interessi collettivi e diffusi.

Articolo 40 - Istanze, Petizioni e Proposte

- 1 L'Ente Parco riconosce e garantisce ai Cittadini, alle Associazioni ed ai soggetti collettivi in genere, il diritto di istanza, petizione e proposta.
- 2 L'Ente Parco, tramite il Presidente ovvero la Giunta Esecutiva, esprime per iscritto entro sessanta giorni le proprie valutazioni per ogni singola iniziativa.
- 3 Mediante le istanze i Cittadini chiedono ragione su specifici aspetti dell'attività dell'Ente Parco.
- 4 Mediante le petizioni i Cittadini sollecitano l'intervento su questioni di interesse generale ed espongono comuni necessità.
- 5 Mediante le proposte i Cittadini possono avanzare richieste per l'adozione da parte degli organi dell'Ente Parco di atti specifici.
- 6 Modalità e termini per la modulazione di istanze, petizioni e proposte, nonché i termini per la definizione delle medesime, sono stabilite dal regolamento di cui all'art. 38, comma 2.

Articolo 41 - Pubblicità degli Atti

- 1 Al fine di garantire la pubblicità degli atti dell'Ente Parco e della Comunità del Parco è istituito presso la sede del Parco un apposito spazio da destinare ad Albo per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti da leggi, regolamenti e dal presente statuto.
- 2 La pubblicità degli atti deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.
- 3 Il Direttore provvede anche che gli atti vengono affissi e certifica l'avvenuta pubblicazione.
- 4 Tutti gli atti dell'Ente Parco sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge.
- 5 L'Ente Parco adotta le forme necessarie per la creazione di mezzi informativi che possono raggiungere con capillarità la cittadinanza, rendendo pubblica la propria attività amministrativa.
- 6 E' facoltà di chiunque abbia interesse di prendere visione dei documenti amministrativi e di ottenere copia. I modi per l'esercizio di tali diritti, le determinazioni amministrative inerenti e la tutela giurisdizionale sono disciplinati dalla normativa generale in materia di trasparenza e pubblicità degli atti amministrativi e dei connessi procedimenti.

TITOLO VI REVISIONE DELLO STATUTO

Articolo 42 - Modalità di Revisione

1 La revisione totale o parziale del presente Statuto deve essere deliberata secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 3.

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

CONSIGLIO DIRETTIVO

n. prov. _____

Seduta del 16/3/98 Deliberazione n° 28

OGGETTO: APPROVAZIONE STATUTO DELL'ENTE PARCO NAZIONALE DEL GARGANO

L'anno millenovecentonovantaotto, il giorno sedici del mese di marzo per convocazione nei termini di legge, si è riunito il CONSIGLIO DIRETTIVO.

Dichiaro che la presente spesa ha regolare copertura finanziaria con impegno sul Capitolo _____ del Bilancio _____ che presenta la seguente disponibilità:

Somma prevista nel Bilancio...L.	_____
Somma aggiunta per storni Da altri capitoliL.	_____
Totale L.	_____
Somma stornata per altri capitoli del bilancio.....L.	_____
Restano L.	_____
Impegni	_____
Precedenti L. _____	_____
Impegno Presente L. _____	_____
Totale	_____
Resta disponibile il fondo di L.	_____

Il Responsabile contabile

Sono intervenuti:
il Presidente

Paolo PETRILLI

ed i componenti

Francesco	CHIARELLO
Michele	DI BARI
Pasquale	FOLLIERI
Michele	GALANTE
Nicola	MARTINO
Teodoro	MORETTI
Antonio	MUSCIO
Gianfranco	PAZIENZA
Ciro	PIGNATELLI
Mario	TOMA
Giuseppe	TOTARO
Salvatore	TROMBETTA

Presente	Assente
	X
	X
X	
X	
X	
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	

Con l'assistenza del Dr. Raimondo SANTACROCE

Il Presidente, dopo una breve relazione in merito allo Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Gargano apre la discussione sulla proposta di testo già definito, nelle precedenti sedute, in tutte le sue parti tranne la collocazione della sede

Interviene il Cons. Paziienza che formula una proposta di organizzazione delle sedi dell'Ente con una sede scientifica e di rappresentanza in Foresta Umbra e con una sede tecnica amministrativa in Monte Sant'Angelo, sostenendo che in Foresta Umbra andrebbero dislocati quei servizi indispensabili al Parco e utili a valorizzare il ruolo proprio della Foresta, ovvero il C.T.A. sotto il coordinamento del Dott. La Marca già colà insediato; rafforzare il dialogo con il C.F.S. per meglio definire il ruolo del Parco nel comprensorio forestale e avviare con gli addetti del C.F.S. e le imprese agroforestali una gestione e un governo dei boschi in linea sia con i principi della tutela che salvaguardia del patrimonio che delle attività compatibili; si può pensare ad una sede scientifica capace di ospitare anche il centro di documentazione e di studi che il Parco ha inteso promuovere, una sede ove tenere le assise dei convegni e delle manifestazioni scientifiche; una sede di rappresentanza che sia il luogo ove si riunisce la Comunità del Parco e che potrebbe ospitare i Consigli Direttivi quando sia necessario, ma crede sia fondamentale il ruolo che la Foresta Umbra dovrà assumere come punto di coordinamento per futuri centri visita e delle attività di divulgazione e educazione ambientale.

A Monte Sant'Angelo andrebbe una sede legale con gli uffici amministrativi e il recapito del Parco, perché è innegabile che la sede legale abbia bisogno di servizi logistici che solo un centro abitato può fornire.

Al Presidente vengono presentate quattro mozioni che vengono sottoposte ai voti:

Interviene il Cons. Moretti che propone di richiedere parere sulla proposta del Cons. Paziienza alla Comunità del Parco: la proposta messa ai voti riceve i voti favorevoli del Cons. Toma e Moretti.

Contrari: il Presidente Petrilli, Cons. Martino, Galante, Totaro, Pignatelli e Follieri con l'astensione del Cons. Paziienza, il Cons. Trombetta risulta fuori aula, la proposta è respinta.

Viene posta ai voti una seconda mozione, formulata dal Cons. Paziienza, per la collocazione della sede scientifica e di rappresentanza in Foresta Umbra e sede legale in Monte Sant'Angelo: la proposta messa ai voti riceve i voti favorevoli dei Cons. Paziienza, Totaro e Pignatelli.

Contrari: il Presidente Petrilli, i Cons. Trombetta, Martino, Moretti, Galante e Follieri, astenuti il Cons. Toma, la proposta è respinta.

Si vota la terza mozione di sede unica a Foresta Umbra e trova favorevoli i Cons. Toma e Moretti, contrari il Presidente Petrilli, e i Cons. Martino, Galante, Paziienza, Totaro, Trombetta e Follieri, tranne il Cons. Pignatelli che risulta fuori aula; la terza mozione viene bocciata.

Si vota la quarta proposta del cons. Martino che prevede la sede legale in Foresta Umbra e la sede operativa in Monte Sant'Angelo, la proposta messa ai voti riceve i

voti favorevoli del Presidente Petrilli e dei Cons. Galante, Trombetta, Martino, Follieri e Totaro.

Contrari i Cons. Moretti, Pignatelli e Paziienza. Astenuti il cons. Toma.

Il Cons. Totaro dichiara il voto favorevole pur non essendo convinto che la soluzione proposta sia la migliore.

La quarta mozione è approvata.

Lo Statuto dell'Ente è approvato all'unanimità con il voto favorevole di tutti i Consiglieri, limitatamente alla sede risultano contrari il Cons. Moretti, astenuti il consigliere Toma.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la Legge 6 dicembre 1991 n. 394, art. 9, commi 8 e 9;

Udita la relazione del Presidente

A voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA


Di approvare lo Statuto dell'Ente Parco Nazionale del Gargano, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di inviare il presente atto per i provvedimenti di competenza al Ministero dell'Ambiente e alla Regione Puglia ai sensi della Legge 394/91, art. 9, comma 8.

L'Atto viene letto e firmato da:

IL PRESIDENTE

Dott. Paolo PETRILLI



IL DIRETTORE

Dott. Raimondo SANTACROCE
IL DIRETTORE



Addi _____


SI ATTESTA

-CHE il presente atto è stato pubblicato all'albo pretorio dal 07 APR. 1998

-CHE vi rimarrà per quindici giorni (art. 34 legge n.70 del 20 marzo 1975)

-CHE copia della medesima è stata inviata Al Ministero per l'Ambiente e ricevuta il
_____ al n° _____ e al Ministero del Tesoro e ricevuta il
_____ al n° _____

Il Responsabile



*Copia conforme
all'originale di*

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO
Via S. Antonio Abate, 119
71037 MONTE SANT'ANGELO (Fg)
Tel. 0884/565579 Fax 0884/561348
Cod. Fisc. 94031700712

10 APR. 1998

